

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONALDI e RUBINACCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1964

Estensione del beneficio della gratifica natalizia ai pensionati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1939 l'Istituto nazionale delle assicurazioni chiese di essere esonerato dall'obbligo di iscrivere i propri dipendenti alla « Assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti » (I.N.P.S.) a motivo che al trattamento di previdenza a favore dei propri dipendenti medesimi già provvedeva mediante una speciale polizza di assicurazione a norma dell'articolo 10 dello Statuto organico dell'I.N.A. approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 1933.

L'esonero fu concesso alle condizioni riportate negli articoli 28 e 29 della legge 14 aprile 1939, n. 636.

In tal modo il trattamento di pensione dell'I.N.A. a favore dei propri dipendenti venne ad essere « sostitutivo » del trattamento di pensione che i dipendenti medesimi avrebbero avuto dall'I.N.P.S. al raggiungimento dell'età pensionabile.

Fino al 31 dicembre 1949 la retribuzione dei dipendenti dell'I.N.A., in base al contratto corporativo del lavoro del 4 giugno 1941, n. 2822, e successivi accordi sindacali, era costituita come appresso:

A) da uno stipendio annuo di tabella organica pagato in 12 mensilità al giorno 1° di ciascun mese solare;

B) da quattro mensilità aggiuntive della 12^a ognuna pagata al 75° giorno di ciascun trimestre;

C) da indennità annue di varia natura, a carattere personale, il di cui pagamento era ripartito fra le 12 mensilità di tabella e le quattro mensilità aggiuntive della 12^a;

D) da indennità variamente denominate assegnate a seguito dello spostamento in alto dell'indice del costo vita.

Il contributo previdenziale gravava, nella misura del 16,50 per cento (15 per cento a polizza dell'assicurazione obbligatoria ed 1,50 per cento ad un costituendo « Fondo integrazione »), sul solo stipendio annuo di tabella organica (lettera A) in quanto per le disposizioni contenute nell'articolo 52 del contratto corporativo del lavoro del 1941, n. 2822, la rendita di pensione doveva essere commisurata, fino al massimo dei 25/30, allo « Stipendio annuo lordo di tabella raggiunto ».

A decorrere dal 1° gennaio 1950, per effetto del contratto economico del 27 novembre 1950 — di rivalutazione e di conglobamento in una unica voce stipendio dei vari elementi che componevano la retribuzione — la retribuzione dei dipendenti dell'I.N.A. restò costituita come appresso:

a) da uno stipendio annuo di tabella organica (12 mensilità effettive);

b) da indennità di varia natura a carattere personale, il tutto pagato in « 16 rate ».

« La 16^a rata dello stipendio annuo di tabella organica fu attribuita a gratifica natalizia » pur non avendo quelle caratteristiche proprie che la legge vuole nella « gratifica natalizia » quale 13^a mensilità da corrispondere in aggiunta della 12^a.

Il contributo previdenziale fu fissato, per gruppi di età, nella misura del 18 per cento, del 21 per cento e del 24 per cento di cui il 12 per cento versato alla polizza dell'assicurazione obbligatoria e la differenza destinata ad alimentare un costituendo « Fondo integrazione »; fondo comunque estraneo e separato da quello denominato « Fondo speciale di previdenza » di cui all'articolo 51 del contratto corporativo del 1941, n. 2822.

Poichè dal contributo previdenziale furono esentate soltanto le indennità extra-tabellari (lettera b), il contributo medesimo venne a gravare su tutto lo stipendio annuo di tabella organica (lettera a) e pertanto anche sulla 16^a rata « attribuita », come si è detto, a gratifica natalizia.

La legge 4 aprile 1952, n. 218, con l'articolo 15 gravò di contributo previdenziale l'intera retribuzione così come determinata dall'articolo 1, lettera A) del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692.

Epperò poichè con la cennata disposizione venne ad essere gravata di contributo previdenziale anche la 13^a mensilità (gratifica natalizia) che fino ad allora ne era stata esente, la legge medesima con gli articoli 1-3 introdusse, nel sistema pensionistico, l'istituto della gratifica natalizia disponendo: « Tutte le pensioni sono migliorate di un quota pari ad un dodicesimo

del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie ».

L'I.N.A. che fin dal 1° gennaio 1950 — cioè da epoca anteriore di 2 anni e mezzo alla legge del 1952, n. 218 — percepiva i contributi previdenziali anche sulla 16^a rata di stipendio annuo « attribuita a gratifica natalizia », non estese ai propri pensionati il beneficio della gratifica natalizia adducendo:

1) 12 mensilità di rendita di pensione I.N.A. sono d'importo superiore a quello di 13 mensilità di pensione I.N.P.S.;

2) la disciplina contrattuale del trattamento previdenziale I.N.A. costituisce un tutt'uno inscindibile nel quale non possono interferire norme di legge regolanti in modo più favorevole un determinato Istituto dell'assicurazione obbligatoria;

3) l'autonomia esistente fra i due trattamenti (I.N.A. e I.N.P.S.) priva di fondamento il richiamo all'articolo 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del conseguimento della 13^a mensilità da parte dei pensionati dell'I.N.A.

Tali motivi tuttavia non sembrano validi perchè:

il contributo previdenziale I.N.A. è di gran lunga più elevato rispetto a quello dell'I.N.P.S.; la 16^a rata di stipendio tabellare, che durante il servizio è attribuita a gratifica natalizia, è anch'essa assoggettata a contributo previdenziale fin dal 1° gennaio 1950, cioè da epoca di molto anteriore (2 anni e mezzo) all'entrata in vigore dell'articolo 15 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

il trattamento di previdenza dell'I.N.A. per essere sostitutivo del trattamento di pensione I.N.P.S. non può differire da questo per quanto attiene al disposto dell'articolo 15 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che prevede la corresponsione della gratifica natalizia pari a un dodicesimo dell'ammontare annuo della pensione.

Per i cennati motivi viene presentato il seguente disegno di legge che all'articolo 1 riconosce ai pensionati dell'I.N.A. il diritto alla gratifica natalizia. Con l'articolo 2 si dispone che per la copertura dell'onere, ove necessario, si fa fronte con ricorso al Fondo speciale di previdenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono estese ai pensionati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni il cui trattamento previdenziale è sostitutivo di quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Alla copertura dell'eventuale onere eccedente i contributi previdenziali si fa fronte con il « Fondo speciale di previdenza » di cui all'articolo 51, comma primo, del Contratto corporativo 4 giugno 1941, n. 2822.